

FEP 2007/2013

Criteri di selezione per la concessione degli aiuti

1. Introduzione

Il Regolamento CE n. 1198/2006 stabilisce le misure a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura ammissibili a finanziamento nell'ambito del Fondo Europeo per la Pesca.

Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, che le operazioni ammesse a cofinanziamento dall'Autorità di gestione e dagli Organismi intermedi devono soddisfare i criteri adottati preventivamente dal Comitato di Sorveglianza.

Ai sensi dell'art. 65, lett. a), tali criteri devono essere approvati dal Comitato di Sorveglianza entro 6 mesi dalla decisione di approvazione del Programma operativo, cioè entro il 19 giugno 2008.

Nel Programma Operativo approvato è già delineata, per alcune misure, la strategia da attuare da parte dell'Amministrazione centrale e degli organismi intermedi, attraverso l'identificazione di azioni prioritarie tra quelle ammissibili.

Il presente documento stabilisce i "*criteri di selezione*", ovvero quegli elementi che permettono di effettuare una scelta tra i progetti dichiarati ammissibili. I suddetti criteri sono validi sull'intero territorio nazionale, non è possibile selezionarne solo alcuni, né aggiungerne di nuovi. Qualora nel corso del periodo di programmazione si renda necessario emendare tali criteri, le modifiche dovranno essere nuovamente approvate dal Comitato di Sorveglianza.

I pesi relativi da attribuire ai criteri di selezione potranno essere determinati direttamente dall'Amministrazione centrale o dai singoli Organismi intermedi in fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza.

Di seguito si riportano gli aspetti generali per la selezione delle operazioni e le schede sintetiche dei criteri di selezione relativi a ciascuna misura prevista dal Programma Operativo.

2. Aspetti generali per la selezione delle operazioni

Come sancito dall'art. 2 della Decisione di approvazione del PO n. 6792 del 19 dicembre 2007, sono ritenute ammissibili le spese effettivamente pagate dai beneficiari, pubblici o privati, dal 1° gennaio 2007, per operazioni non ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità. Qualora le medesime operazioni rientrino nella casistica del regime di aiuto, le spese di cui sopra sono ritenute ammissibili se si riferiscono ad attività che soddisfano i criteri stabiliti nel regolamento CE n. 1198/2006 e sempre che possano essere considerate compatibili alla luce degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato al settore pesca del 2008. In caso contrario, le suddette spese saranno ammesse esclusivamente in presenza di una decisione di compatibilità dell'aiuto stesso da parte della Commissione Europea.

L'Autorità di gestione e i singoli Organismi intermedi potranno prendere in considerazione, quale criterio generale di selezione delle operazioni l'ammissibilità delle stesse nel precedente periodo di programmazione SFOP 2000/2006, ancorché le medesime non siano state finanziate e rispettino i criteri di ammissibilità definiti nella linee comuni elaborate in seno alla Cabina di Regia.

Ferma restando la prevalenza della normativa comunitaria e nazionale vigente, si riporta un elenco indicativo degli aspetti generali per la selezione delle operazioni:

- a) l'Autorità di gestione e i singoli Organismi intermedi potranno prendere in considerazione, quale criterio generale di selezione delle operazioni, il fatto che le stesse si riferiscano a iniziative progettuali i cui lavori siano già conclusi;
- b) al fine di assicurare la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere, dovranno avere priorità i progetti che favoriscono la partecipazione delle donne;
- c) l'Autorità di gestione e i singoli organismi intermedi dovranno considerare quale criterio generale per la selezione delle operazioni la protezione e il miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali;
- d) l'Autorità di gestione e i singoli Organismi intermedi potranno considerare quale criterio generale per la selezione delle operazioni la creazione ed il mantenimento di posti di lavoro.

3. Schede sintetiche per misura

Di seguito si riportano le schede sintetiche per misura, con indicazione dei criteri di selezione.

Non sono stati individuati criteri di selezione per alcune misure, in quanto trattasi di situazioni specifiche dove non sussiste concorrenza tra le operazioni ammissibili.

Le schede sintetiche per misura riportano tutti i soggetti ammissibili ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in vigore e delle disposizioni contenute nel Programma Operativo. In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, l'Amministrazione centrale o i singoli Organismi intermedi ne potranno individuare solo alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione delle azioni previste nei singoli bandi.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

MISURA 1.1 – Aiuti pubblici per l'arresto definitivo dell'attività di pesca (art. 23 del Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata dall'Amministrazione centrale nell'ambito dei piani di adeguamento e disarmo previsti dal Programma Operativo, in base all'articolo 21 del Reg. CE 1198/2006.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 23 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 4 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Proprietari di imbarcazioni da pesca

CRITERI DI SELEZIONE

- Imbarcazioni con maggior Kw o GT a seconda degli obiettivi del piano al quale si concorre
- Età dell'imbarcazione

AREA INTERESSATA

Tutto il territorio delle aree GSA

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

MISURA 1.2 – Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca (art. 24 del Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata dall'Amministrazione centrale

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 5 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione Europea.

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Proprietari di imbarcazioni da pesca o armatori previa autorizzazione dei proprietari
Pescatori imbarcati sulle unità che effettuano l'arresto temporaneo

CRITERI DI SELEZIONE

- Operazioni inerenti l'arresto temporaneo dell'attività di pesca nell'ambito di piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione
- Operazioni inerenti l'arresto temporaneo dell'attività di pesca in caso di calamità naturale
- Operazioni inerenti l'arresto temporaneo dell'attività di pesca in caso di interruzione delle attività di pesca decise dallo Stato per eventi eccezionali che non derivano da misure di conservazione delle risorse

AREA INTERESSATA

Tutto il territorio delle aree GSA

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

MISURA 1.3 – Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (art. 25 Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata:

- dall'Amministrazione centrale limitatamente alla sostituzione degli attrezzi nell'ambito dei piani di gestione nazionali previsti dal Programma Operativo
- dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 25 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 6 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione Europea

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Proprietari di imbarcazioni da pesca o armatori previa autorizzazione scritta all'investimento del proprietario dell'imbarcazione

CRITERI DI SELEZIONE

- Progetti che comportano riconversione dei sistemi di pesca attivi (draga idraulica e strascico) ad altri sistemi di pesca passivi (altri sistemi)
- Progetti che, ferma restando la riduzione della potenza massima continuativa del motore prevista dal Reg. CE 1198/06, prevedono l'installazione di motori con tecnologia a maggior risparmio energetico e minor impatto ambientale
- Progetti per imbarcazioni di età superiore a 10 e inferiore a 30 anni
- Progetti presentati da società, nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei caratisti è donna
- Progetti presentati da società, nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei caratisti è un giovane sotto ai 32 anni
- Progetti volti a migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza a bordo
- Progetti inerenti la sostituzione degli attrezzi ai sensi del Reg. CE 1967/06
- Progetti presentati da soggetti appartenenti alla categoria della piccola pesca
- Progetti volti a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari a bordo

AREA INTERESSATA

Tutto il territorio delle aree GSA - Territorio regionale

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

MISURA 1.4 – Piccola Pesca Costiera (art. 26 comma 4 Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 26, par. 4, del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 7 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione Europea.

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Pescatori, proprietari o armatori di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera

CRITERI DI SELEZIONE

- Iniziative volte a migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca
- Iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca
- Iniziative certificate di prodotto o di processo
- Progetti volti a migliorare la sicurezza dei lavoratori a bordo
- Progetti volti a migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza
- Iniziative relative a prodotti ittici di nicchia
- Nel caso di cui alle lettere a) e c) paragrafo 4 dell'art. 26 del Reg. CE 1198/2006, maggiore percentuale di rappresentatività

AREA INTERESSATA

Territorio regionale

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

MISURA 1.5 – Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria (art. 27 Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata:

- dall'Amministrazione centrale nell'ambito dei piani di gestione nazionali previsti dal Programma Operativo
- dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 27 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 8 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Pescatori professionali

CRITERI DI SELEZIONE

- Interventi finalizzati alla diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per i pescatori
- Interventi finalizzati all'aggiornamento delle competenze professionali
- Interventi finalizzati alla riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima
- Per gli interventi di cui al paragrafo 2 dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006, età delle imbarcazioni
- Per gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006, numero di mesi di imbarco superiore a 4 in ciascuno dei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda
- Per gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006, numero di pescatori che partecipano all'iniziativa
- Nell'ambito dei piani di gestione nazionali: gli interventi di cui alla lettera e), paragrafo 1, dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006
- Per gli interventi di cui alla lettera e), paragrafo 1, dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006 numero di mesi di imbarco superiore a 12 mesi

AREA INTERESSATA

Tutto il territorio delle aree GSA
Territorio regionale

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

MISURA 2.1 – Sottomisura 1 Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (Artt.28-29 Reg CE 1198/06)

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi previsti dall'art. 29 del Reg. CE 1198/06, all'articolo 10 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura e imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro

CRITERI DI SELEZIONE

- Progetti presentati dalle micro e piccole imprese
- Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento
- Integrazione verticale delle attività di allevamento
- Allevamenti di nuove specie con buone prospettive di mercato
- Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori
- Investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura
- Progetti che prevedono l'utilizzo di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura.

AREA INTERESSATA

Territorio regionale

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

MISURA 2.1 – Sottomisura 2 Misure idroambientali (Art. 30 del Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi previsti dall'art.30 del Reg. CE 1198/06, all'articolo 11 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Micro, piccole e medie imprese che operano nel settore dell'acquacoltura, e imprese operanti nel settore dell'acquacoltura che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

CRITERI DI SELEZIONE

- Impianti situati all'interno o in vicinanza di zone Natura 2000 (preesistenti la data di decisione istituyente le zone Natura 2000)
- Impianti soggetti a specifici vincoli in quanto inseriti in aree SIC o ZPS
- Acquacoltura biologica

AREA INTERESSATA

Territorio regionale

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

MISURA 2.1 – Acquacoltura Sottomisura 3 Misure sanitarie (art. 31 del Reg. CE 1198/2006)

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi previsti dall'art.31 del Reg. CE 1198/06 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione Europea.

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Micro, piccole e medie imprese che operano nel settore della molluschicoltura

CRITERI DI SELEZIONE

Non sono stati individuati criteri di selezione, in quanto trattasi di situazioni specifiche dove non sussiste concorrenza tra le operazioni ammissibili

AREA INTERESSATA

Territorio regionale

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 –Acquicoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

MISURA 2.1 – Sottomisura 4 Misure veterinarie (art. 32 del Reg. CE 1198/2006)

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi sulla base dei programmi di eradicazione o delle misure di lotta elaborati dallo Stato ai sensi della direttiva 2006/88/CE e approvati dalla Commissione europea.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi previsti dall'art.32 del Reg. CE 1198/06, all'articolo 12 del Reg, CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Saranno stabiliti sulla base dei programmi di eradicazione o delle misure di lotta approvati dalla Commissione europea.

CRITERI DI SELEZIONE

Saranno stabiliti sulla base dei programmi di eradicazione o delle misure di lotta approvati dalla Commissione europea.

AREA INTERESSATA

Territorio regionale

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

MISURA 2.2 – Pesca nelle acque interne (art.33 Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi previsti dall'art.33 del Reg. CE 1198/06, all'articolo 13 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Operatori del settore in possesso della licenza di pesca professionale per le acque interne

Associazioni nazionali di categoria

Enti pubblici

CRITERI DI SELEZIONE

- Tipologia di soggetto proponente
- Partecipazione finanziaria del soggetto
- Progetti volti a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro
- Progetti volti a migliorare l'igiene e la qualità del prodotto
- Mantenimento occupazionale

AREA INTERESSATA

Territorio regionale

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

MISURA 2.3 –Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici (art. 34-35 Reg CE 1198/2006)

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi previsti dagli artt. 34 e 35 del Reg. CE 1198/06, all'articolo 14 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Micro, piccole e medie imprese e imprese che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

CRITERI DI SELEZIONE

- Progetti presentati dalle micro e piccole imprese
- Progetti presentati da imprese con titolarità femminile
- Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento
- Produzioni polivalenti
- Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori
- Nuovi impianti
- Integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e dell'acquacoltura nell'attività di trasformazione e commercializzazione
- Produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale
- Ricorso ad energie rinnovabili o a tecnologie per il risparmio energetico
- Certificazione di qualità del prodotto
- Progetti volti all'utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti
- Certificazione ambientale

AREA INTERESSATA

Territorio regionale

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.3 - Misure di interesse comune

MISURA 3.1 – Azioni collettive (art. 37 lettera m) del Reg. CE 1198/06)
La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi nell'ambito dei piani di gestione locali
INTERVENTI AMMISSIBILI Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 37 lettera m) del Reg. CE 1198/2006 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.
SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO Gruppi di pescatori associati, consorzi di pescatori, che rappresentano almeno il 70% delle imbarcazioni o della capacità di pesca registrata nell'area oggetto dell'iniziativa; organismi pubblici e semipubblici.

CRITERI DI SELEZIONE
<ul style="list-style-type: none">• Numero di soggetti aderenti che rappresentano una percentuale maggiore del 70% delle imbarcazioni o della capacità di pesca registrata nell'area oggetto dell'iniziativa• Estensione dell'area

AREA INTERESSATA Territorio regionale/ interregionale

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.3 - Misure di interesse comune

MISURA 3.1 – Azioni collettive (art. 37 del Reg. CE 1198/06) - altre azioni
La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi
INTERVENTI AMMISSIBILI Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 37 del Reg. CE 1198/2006 (esclusa lettera m), all'articolo 15 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.
SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO Micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (non applicabile per operazioni di cui alla lettera l) dell'art.37 Reg. FEP), Consorzi, Organizzazioni riconosciute che operano per conto dei produttori (O.P.), Organizzazioni professionali riconosciute, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, enti/organismi pubblici e semipubblici, Associazioni Ambientaliste.

CRITERI DI SELEZIONE
<ul style="list-style-type: none">• Operazioni volte a una migliore conservazione e gestione sostenibile delle risorse• Operazioni finalizzate alla promozione di metodi o attrezzature di pesca selettivi e alla riduzione delle catture accessorie• Operazioni volte a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari• Operazioni che promuovono il partenariato tra scienziati e operatori del settore• Operazioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera all'art. 26, paragrafo 4 del Reg. 1198/06• Operazioni che istituiscono OP riconosciute ai sensi del Reg. CE 104/2000• Operazioni che provvedono alla ristrutturazione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità presentati dalle OP riconosciute ai sensi del Reg. CE 104/2000• Operazioni finalizzate a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza• Operazioni volte ad accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione

AREA INTERESSATA Territorio regionale/interregionale
--

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 3 - Misure di interesse comune

MISURA 3.2 – Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche (art. 38 del Reg. CE 1198/06) La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi INTERVENTI AMMISSIBILI Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 38, par. 2, del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 16 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea. SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO Organismi pubblici o semipubblici Organizzazioni professionali riconosciute Altri organismi designati a tale scopo
CRITERI DI SELEZIONE <ul style="list-style-type: none">• Progetti inerenti i siti di Natura 2000 o Zone di Protezione Speciale (ZPS) o AMP• Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento• Maggiore partecipazione finanziaria del soggetto
AREA INTERESSATA Territorio regionale

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.3 - Misure di interesse comune

MISURA 3.3 – Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (art. 39 Reg. CE 1198/06) La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi INTERVENTI AMMISSIBILI Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 39, paragrafi 2 e 3, del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 17 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea. SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO Micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca Organizzazioni riconosciute che operano per conto dei produttori Organismi pubblici/semipubblici Altri organismi designati a tale scopo
CRITERI DI SELEZIONE <ul style="list-style-type: none">• Numero di soggetti coinvolti• Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento• Correlazione con altri interventi, con Piani di gestione nazionali o locali• Sinergia con altri interventi finanziati con altri fondi comunitari nel periodo 2007/2013• Iniziative tese a migliorare la quantità e qualità delle strutture e dei servizi a terra con un impatto diretto sui costi di gestione dell'attività di pesca e un miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro• Maggiore partecipazione finanziaria del soggetto• Creazione, ampliamento e adeguamento dei servizi igienici delle aree di porto
AREA INTERESSATA Territorio regionale

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 3 - Misure di interesse comune

<p>MISURA 3.4 – Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori (art. 40 Reg. CE 1198/06)</p> <p>La misura sarà attivata dall'Amministrazione centrale e dagli Organismi intermedi</p> <p>INTERVENTI AMMISSIBILI Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 40 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 18 del Reg. CE 498/2007</p> <p>SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO Organizzazioni che operano per conto dei produttori Organismi pubblici/semipubblici Organizzazioni professionali riconosciute Altri organismi designati a tale scopo</p>
<p>CRITERI DI SELEZIONE</p> <p>Per l'Amministrazione centrale:</p> <ul style="list-style-type: none">• operazioni volte alla realizzazione di campagne di promozione nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura• operazioni volte alla creazione di campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca• operazioni finalizzate alla partecipazione a fiere <p>Per gli Organismi intermedi:</p> <ul style="list-style-type: none">• operazioni volte alla realizzazione di campagne di promozione regionali o interregionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura• operazioni volte alla fornitura al mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate• operazioni volte all'attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura• operazioni volte alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto• operazioni volte alla promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 510/2006• operazioni volte alla certificazione di qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione• operazioni volte alla creazione di campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca• operazioni volte alla realizzazione di indagini di mercato• operazioni finalizzate alla partecipazione a fiere
<p>AREA INTERESSATA Territorio nazionale/transnazionale Territorio regionale</p>

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.3 - Misure di interesse comune

MISURA 3.5 – Progetti pilota (art. 41 Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata dall'Amministrazione centrale e dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 41 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 19 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

In cooperazione con un organismo tecnico o scientifico:

O.P. riconosciute, consorzi di imprese di pesca e cooperative di pescatori

Organismi pubblici/semipubblici

Organizzazioni professionali riconosciute e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale

CRITERI DI SELEZIONE

- Interventi volti a sperimentare, in condizioni simili a quelle reali, l'affidabilità tecnica o la vitalità economica di una tecnologia innovativa, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche sulla tecnologia sperimentata
- Interventi volti a consentire la sperimentazione di piani di gestione e piani di ripartizione dello sforzo di pesca, vietando se necessario la pesca in certe zone, allo scopo di verificare le conseguenze a livello biologico ed economico, nonché il ripopolamento sperimentale
- Interventi volti a elaborare e sperimentare metodi per migliorare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture accessorie, i rigetti in mare o l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini
- Interventi volti a sperimentare tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca
- Progetti integrati che prevedono più di una misura

AREA INTERESSATA

Territorio nazionale

Territorio regionale

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.3 - Misure di interesse comune

MISURA 3.6 – Modifiche dei pescherecci per destinarli ad altre attività (art. 42 Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 42 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 20 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Organismi pubblici/semipubblici

CRITERI DI SELEZIONE

- Operazioni con scopo di formazione e ricerca
- Operazioni con scopo di controllo e ispezione delle coste e del mare
- Operazioni con scopo di tutela dell'ambiente
- Operazioni finalizzate alla raccolta dei rifiuti prodotti a bordo delle unità da pesca

AREA INTERESSATA

Territorio regionale

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 4 – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

MISURA 4.1 – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca (art. 43 del Reg. CE 1198/06)
La misura sarà attivata dagli Organismi Intermedi
INTERVENTI AMMISSIBILI Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 44 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 4 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.
SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO Enti locali o gruppi rappresentativi di partner pubblici e soggetti privati
CRITERI DI SELEZIONE (PER I GRUPPI) <ul style="list-style-type: none">• Estensione dell'area• Coerenza interna della strategia di sviluppo locale con le problematiche del territorio in cui opera e, in particolare, con le esigenze del settore pesca soprattutto sotto il profilo socioeconomico• Partecipazione del settore ittico al partenariato locale• Modalità di gestione del piano di sviluppo locale e dei finanziamenti (direttamente dal gruppo o da soggetti esterni al gruppo)• Azioni del Piano volte alla tutela dell'ambiente• Complementarietà del piano di sviluppo locale rispetto ad altre politiche di sviluppo del territorio (ad esempio i Piani di sviluppo locale elaborati nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale)
AREA INTERESSATA Zone di pesca individuate da ciascun Organismo intermedio ai sensi del paragrafo 6.2.4.3 del PO

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 5– Assistenza tecnica

MISURA 5.1 – Assistenza tecnica (art. 46 del Reg. CE 1198/06)
La misura sarà attivata dall'Amministrazione centrale e dagli Organismi intermedi
INTERVENTI AMMISSIBILI Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 46 del Reg. CE 1198/2006 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.
BENEFICIARI Amministrazione centrale e Organismi intermedi
CRITERI DI SELEZIONE Non stabiliti in quanto trattasi di attività relative alla preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione, controllo e audit del Programma, nonché creazione di reti.
AREA INTERESSATA Territorio nazionale Territorio regionale

FEP 2007/2013

CRITERI DI AMMISSIBILITA' PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

1. Introduzione

Il presente documento stabilisce i "criteri di ammissibilità" per le misure cofinanziate dal Fondo Europeo per la pesca - FEP, cioè quei criteri che definiscono gli elementi necessari per qualificare un progetto come ammissibile al finanziamento.

Come stabilito di concerto con il partenariato FEP, tali criteri sono stati esclusi dal documento inerente i criteri di selezione, per costituire parte integrante dei bandi di gara di ciascun soggetto afferente il Programma.

I suddetti criteri sono validi sull'intero territorio nazionale e fanno riferimento a tutte le azioni previste dal Regolamento (CE) 1198/06.

Ciascun soggetto attuatore potrà procedere alla selezione dei predetti criteri in base alle azioni attivate, in funzione della strategia adottata, e in base alla tipologia di beneficiario.

Qualora nel corso del periodo di programmazione si renda necessario emendare tali criteri, le modifiche dovranno essere esaminate in seno alla Cabina di regia.

Di seguito si riportano gli aspetti generali per l'ammissibilità delle operazioni e le schede sintetiche dei criteri di ammissibilità relativi a ciascuna misura prevista dal Programma Operativo.

2. Aspetti generali per l'ammissibilità delle operazioni

Ferma restando la prevalenza della normativa comunitaria e nazionale vigente, si indicano gli aspetti generali per l'ammissibilità delle operazioni, valevoli, ove pertinenti, per tutti i soggetti attuatori in funzione delle caratteristiche di ciascuna misura e della tipologia di beneficiario:

- a) applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- b) per investimenti materiali: in caso di localizzazione dell'oggetto del finanziamento nel territorio regionale, è consentita la localizzazione della sede legale della società in territorio extraregione;
- c) non cumulabilità del finanziamento, nei termini stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore;
- d) presentazione della documentazione inerente l'avvio delle procedure per il rilascio, o attestante il possesso, delle concessioni e/o autorizzazioni necessarie per l'avvio dell'operazione;
- e) conformità dell'operazione alle tipologie di intervento ammesse;
- f) completezza della documentazione indicata nel bando di attivazione della misura, come essenziale ai fini dell'ammissibilità;
- g) per investimenti materiali: non è consentita la sostituzione di un bene che abbia fruito nel corso dei cinque anni precedenti di un finanziamento pubblico.

3. Schede sintetiche per misura

Di seguito si riportano le schede sintetiche per misura, con indicazione dei criteri di ammissibilità.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

MISURA 1.1 – Aiuti pubblici per l'arresto definitivo dell'attività di pesca (art. 23 del Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata dall'Amministrazione centrale nell'ambito dei piani di adeguamento e disarmo previsti dal Programma Operativo, in base all'articolo 21 del Reg. CE 1198/2006.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 23 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 4 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA per le quali è approvato il relativo piano di disarmo di cui al PO
- Gli attrezzi da pesca riportati sulla licenza devono essere quelli relativi al piano di adeguamento per il quale si concorre
- L'imbarcazione da pesca deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda
- In caso di rinuncia/disinteresse da parte del beneficiario a seguito di concessione del contributo, lo stesso non potrà ripresentare istanza di finanziamento nei due anni successivi alla rinuncia/disinteresse
- Età dell'imbarcazione pari o superiore a 10 anni calcolati ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 2930/86
- Applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

MISURA 1.2 – Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca (art. 24 del Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata dall'Amministrazione centrale

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 5 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione Europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA riportati nei piani indicati nel PO.
- Gli attrezzi da pesca riportati sulla licenza devono essere quelli relativi al piano di gestione nazionale per il quale è previsto l'arresto temporaneo effettuato in base all'art. 24, comma 1) v) del Reg. CE 1198/2006.
- L'armatore deve essere iscritto nel registro delle imprese di pesca
- L'imbarcazione da pesca deve risultare armata e equipaggiata al momento dell'arresto temporaneo e deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di arresto.
- Il pescatore deve risultare imbarcato sull'unità da pesca che aderisce all'arresto temporaneo per l'intero periodo di interruzione dell'attività di pesca, salvo sbarco per malattia
- Il pescatore deve essere stato imbarcato, su imbarcazioni da pesca, per almeno 3 mesi nel periodo di dodici mesi precedenti la data di arresto temporaneo.
- Applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

MISURA 1.3 – Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (art. 25 Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata:

- dall'Amministrazione centrale limitatamente alla sostituzione degli attrezzi nell'ambito dei piani di gestione nazionali previsti dal Programma Operativo;
- dagli Organismi intermedi.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 25 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 6 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione Europea

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro comunitario da almeno 5 anni
- Per gli interventi attivati dagli Organismi intermedi: l'imbarcazione deve essere iscritta in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nel territorio regionale di riferimento dalla data di pubblicazione del bando.
- L'imbarcazione da pesca deve risultare armata e equipaggiata al momento dell'arresto temporaneo e deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e non essere in disarmo da più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo i casi di pescherecci danneggiati per cause non imputabili al beneficiario (es. meteomarine) e certificate dall'Autorità marittima, o di pescherecci in arresto temporaneo
- Le imbarcazioni di età maggiore a 29 anni devono essere in possesso di un attestato di validità tecnica ed economica dell'iniziativa, rilasciata da un Organismo Tecnico riconosciuto.
- Applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

MISURA 1.4 – Piccola Pesca Costiera (art. 26 comma 4 Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 26, par. 4, del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 7 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione Europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nel territorio regionale di riferimento
- Le imbarcazioni da pesca devono avere una lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, e non devono riportare sulla licenza di pesca nessuno degli attrezzi trainati di cui alla tabella 3 dell'allegato I del Reg. CE 26/2004, come modificato dal Reg. CE 1799/06.
- Nei casi di cui alle lettere a) e c), paragrafo 4 dell'art.26 del Reg. CE 1198/2006, il numero di imbarcazioni aderenti all'iniziativa deve rappresentare il 70% delle unità della piccola pesca costiera iscritte nel/i comparto/i dell'area per la quale si richiede l'intervento (o, in alternativa, la capacità di pesca delle imbarcazioni aderenti deve rappresentare il 70% del totale registrato nell'area d'intervento)¹. Tale valore può essere anche relativo ad uno o più attrezzi da pesca di cui si vuole diminuire lo sforzo di pesca su una determinata specie.
- L'imbarcazione da pesca deve essere in esercizio di pesca da almeno 3 anni e non essere in disarmo da più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo i casi di pescherecci danneggiati per cause non imputabili al beneficiario (es. meteomarine) e certificate dall'Autorità marittima, o di pescherecci in arresto temporaneo
- In caso di domande collettive, almeno il 70% dei richiedenti deve soddisfare i requisiti richiesti.
- Applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

¹ Misurata in GT .

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

MISURA 1.5 – Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria (art. 27 Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata:

- dall'Amministrazione centrale nell'ambito dei piani di gestione nazionali previsti dal Programma Operativo
- dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 27 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 8 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- Per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c), paragrafo 1, dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006, il pescatore deve essere stato imbarcato su un peschereccio per almeno quattro mesi in ciascuno dei tre anni antecedenti la data della domanda.
- Per gli interventi di cui alla lettera e), paragrafo 1, dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006 i pescatori devono, non esserne proprietari del peschereccio e aver lavorato a bordo del medesimo per almeno 12 mesi; il proprietario deve aver riconsegnato la licenza di pesca nell'ambito delle procedure per l'arresto definitivo dell'attività di pesca, ai sensi dell'art.23 del Reg. CE 1198/2006.
- Per gli interventi di cui al paragrafo 2 dell'art.27 del Reg. CE 1198/2006, i pescatori devono dimostrare di essere in possesso di libretto di navigazione (o foglio matricolare) da almeno 5 anni e di essere stati imbarcati per almeno 18 mesi, nell'ambito dell'ultimo quinquennio, su un'imbarcazione da pesca, o in alternativa poter dimostrare di possedere una formazione professionale equivalente.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

MISURA 2.1 – Sottomisura 1 Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (Artt.28-29 Reg CE 1198/06)

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi previsti dall'art. 29 del Reg. CE 1198/06, all'articolo 10 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- Livello progettuale (almeno preliminare).
- Applicazione CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza per impianti esistenti.
- Presentare un piano finanziario dell'investimento.
- Oltre i 100.000 euro di investimento da realizzare, eventuale presentazione di una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziaria compatibile/adeguata per il progetto di investimento.
- Nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto, lo stesso deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

MISURA 2.1 – Sottomisura 2 Misure idroambientali (Art. 30 del Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi previsti dall'art.30 del Reg. CE 1198/06, all'articolo 11 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- Impegno al rispetto per un minimo di 5 anni di requisiti idroambientali che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura.
- Autorizzazione dell'ente gestore dell'area protetta nazionale/regionale/provinciale.
- Applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi sociali e di sicurezza.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

MISURA 2.1 – Acquacoltura Sottomisura 3 Misure sanitarie (art. 31 del Reg. CE 1198/2006)

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi previsti dall'art.31 del Reg. CE 1198/06 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione Europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- Dichiarazione degli uffici sanitari regionali della sospensione della raccolta dei molluschi per la proliferazione di plancton tossico o per la presenza di plancton contenente biotossine.
- Perdita di reddito dovuta alla sospensione della raccolta dei molluschi per più di quattro mesi consecutivi o che superi il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolata sulla base del fatturato medio dell'impresa iscritto in bilancio nei tre anni precedenti (o desunto dalla dichiarazione annuale IVA).

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

MISURA 2.2 – Pesca nelle acque interne (art.33 Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi previsti dall'art.33 del Reg. CE 1198/06, all'articolo 13 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- Pescherecci che esercitano attività di pesca commerciale nelle acque interne e che non sono iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia.
- Impegno a non richiedere una licenza di pesca al di fuori delle acque interne per l'imbarcazione oggetto di finanziamento.
- Applicazione del CCNL e leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

MISURA 2.3 –Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici (art. 34-35 Reg CE 1198/2006)

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi previsti dagli artt. 34 e 35 del Reg. CE 1198/06, all'articolo 14 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- Livello progettuale (almeno preliminare).
- Applicazione CCNL e delle leggi sociali e di sicurezza per impianti esistenti.
- Presentazione di un piano finanziario dell'investimento.
- Oltre i 100.000 euro di investimento da realizzare, eventuale presentazione di una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziaria compatibile/adequata per il progetto di investimento.
- Nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto, lo stesso deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.3 - Misure di interesse comune

MISURA 3.1 – Azioni collettive (art. 37 lettera m) del Reg. CE 1198/06)
La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi nell'ambito dei piani di gestione locali
INTERVENTI AMMISSIBILI Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 37 lettera m) del Reg. CE 1198/2006 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.
CRITERI DI AMMISSIBILITA' <ul style="list-style-type: none">• Gli interventi devono presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale.• Gli interventi devono essere localizzati nel territorio regionale/interregionale di riferimento, ivi compreso il prospiciente ambito marino.• I piani di gestione locali devono essere coerenti con i principi di tutela e conservazione delle risorse biologiche enunciati al capitolo II del Reg. CE 2371/2002 e comportare una riduzione dello sforzo di pesca.• Applicazione CCNL e leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.• Il numero di imbarcazioni aderenti all'iniziativa deve rappresentare almeno il 70% delle unità di pesca iscritte nel/i compartimento/i dell'area per la quale si richiede l'intervento (o la capacità di pesca delle imbarcazioni aderenti deve rappresentare almeno il 70% del totale registrato nell'area d'intervento)². Tale valore può essere anche relativo ad uno o più attrezzi da pesca di cui si vuole diminuire lo sforzo di pesca su una determinata specie.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.3 - Misure di interesse comune

MISURA 3.1 – Azioni collettive (art. 37 del Reg. CE 1198/06) - altre azioni
La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi
INTERVENTI AMMISSIBILI Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 37 del Reg. CE 1198/2006 (esclusa lettera m), all'articolo 15 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.
CRITERI DI AMMISSIBILITA' Gli interventi devono : <ul style="list-style-type: none">• presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;• essere localizzati o avere ricaduta nel territorio regionale/interregionale di riferimento, ivi compreso il prospiciente ambito marino;• per interventi inerenti pescherecci, gli stessi devono essere iscritti in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nel territorio regionale di riferimento;• applicare il CCNL di riferimento e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 3 - Misure di interesse comune

MISURA 3.2 – Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche (art. 38 del Reg. CE 1198/06)
La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi
INTERVENTI AMMISSIBILI Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 38, par. 2, del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 16 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.
CRITERI DI AMMISSIBILITA' Gli interventi devono: <ul style="list-style-type: none">• presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;• essere localizzati o avere ricaduta nel territorio di riferimento individuato su base regionale/interregionale, ivi compreso il prospiciente ambito marino;• prevedere strutture solo nei casi in cui la mortalità per pesca è regolata da sospensione dell'attività di pesca o da misure tecniche.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.3 - Misure di interesse comune

² Misurata in GT .

MISURA 3.3 – Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (art. 39 Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 39, paragrafi 2 e 3, del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 17 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- livello progettuale (almeno preliminare)
- Gli interventi inerenti porti di pesca esistenti, pubblici o privati, o luoghi di sbarco esistenti devono:
- presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
 - avere un ambito più vasto delle misure adottate da imprese private;
 - essere localizzati nel territorio regionale di riferimento, ivi compreso il prospiciente ambito marino;
 - avere l'obiettivo di migliorare i servizi offerti;
 - presentare un livello progettuale (almeno preliminare).

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 3 - Misure di interesse comune

MISURA 3.4 – Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori (art. 40 Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata dall'Amministrazione centrale e dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 40 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 18 del Reg. CE 498/2007

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- Gli interventi devono:
- presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
 - avere ricaduta su tutto il territorio nazionale, transnazionale o che interessa il territorio regionale/interregionale di riferimento.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.3 - Misure di interesse comune

MISURA 3.5 – Progetti pilota (art. 41 Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata dall'Amministrazione centrale e dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 41 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 19 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- Gli interventi devono:
- presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
 - non avere immediata natura commerciale;
 - nel caso di interventi di cui all'art.41, par. 2, lett. b) del Reg. CE 1198/2006, gli stessi devono riguardare almeno il 70% delle imbarcazioni o capacità di pesca³ registrata nell'area di intervento.

³ Misurata in GT.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.3 - Misure di interesse comune

MISURA 3.6 – Modifiche dei pescherecci per destinarli ad altre attività (art. 42 Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 42 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 20 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Gli interventi devono:

- presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
- avere ricaduta territoriale coincidente con il territorio regionale di riferimento;
- lo scopo del progetto deve essere diverso dall'attività di pesca.

Il peschereccio deve essere stato cancellato dal Registro comunitario della flotta peschereccia

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 4 – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

MISURA 4.1 – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca (art. 43 del Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata dagli Organismi Intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 44 del Reg. CE 1198/2006, all'articolo 4 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Il beneficiario deve:

- essere un Gruppo composto da: rappresentanti del settore pesca (minimo 20% - massimo 40%), da enti pubblici (minimo 20% - massimo 40%) e da altri pertinenti rappresentati dei settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e ambientale del territorio individuato (minimo 20% - massimo 40%);
- possedere personalità giuridica oppure essere frutto di un accordo tra diversi soggetti che individui all'interno del Gruppo un componente che funga da dirigente amministrativo;
- disporre di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo.

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 5– Assistenza tecnica

MISURA 5.1 – Assistenza tecnica (art. 46 del Reg. CE 1198/06)

La misura sarà attivata dall'Amministrazione centrale e dagli Organismi intermedi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 46 del Reg. CE 1198/2006 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Non stabiliti in quanto trattasi di attività relative alla preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione, controllo e audit del Programma, nonché creazione di reti.

Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013

INDICE:

DEFINIZIONI

INTRODUZIONE

Principi generali

1. Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa nelle fasi di valutazione e di verifica delle istanze
2. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento
3. Spese non ammissibili

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONI

Normativa di riferimento Insieme della normativa comunitaria, nazionale e regionale nonché della Provincia autonoma di Trento che disciplina la materia.

Programma operativo Il documento elaborato dall'Amministrazione centrale – Direzione Generale della pesca marittima, di concerto con il partenariato, contenente cinque assi prioritari da realizzare con l'aiuto del FEP.

Asse prioritario Una delle cinque priorità del Programma operativo comprendente un gruppo di misure connesse tra loro ed aventi obiettivi misurabili.

Misura Serie di operazioni finalizzate all'attuazione di uno dei cinque assi prioritari in cui è suddiviso il Programma operativo.

Operazione Rappresenta un progetto o attività regolate da un contratto, oppure un accordo, selezionati secondo criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza, attuato da uno o più beneficiari, che consente la realizzazione degli obiettivi dell'asse prioritario al quale si riferisce.

Beneficiari Responsabili delle operazioni e/o destinatari finali dell'intervento.

Autorità di gestione E' l'entità responsabile della gestione e attuazione del Programma operativo, designata a livello nazionale nell'Unità dirigenziale PEMAC V, in seno alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Autorità di certificazione E' l'entità responsabile dell'elaborazione, della certificazione e della presentazione delle richieste di pagamento, designata a livello nazionale nell'Unità dirigenziale PEMAC I, in seno alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Organismi intermedi Sono le Regioni e le Province autonome cui è demandata la gestione di parte dei fondi assegnati al Programma e che agiscono sotto la responsabilità delle Autorità di gestione e di certificazione. Sono soggetti responsabili a livello territoriale dell'attuazione, certificazione, monitoraggio e verifica delle operazioni ammissibili nell'ambito delle misure di competenza.

Spesa pubblica Qualsiasi contributo nazionale, regionale, provinciale e comunitario per il finanziamento delle operazioni ricadenti nel contesto del Fondo Europeo per la Pesca o qualsiasi spesa assimilabile.

Spesa ammissibile E' la spesa riconosciuta ammissibile dalle Amministrazioni concedenti.

INTRODUZIONE

Il presente documento è stato concordato in sede di Cabina di Regia tra l'Autorità di gestione e gli Organismi Intermedi nella riunione del 23 luglio 2008.

Principi generali

L'art. 55, comma 4, del Reg. (CE) n. 1198/06 del Consiglio, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), dispone che, fatte salve le eccezioni previste dal medesimo regolamento, le norme in materia di ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale e si applichino alla totalità della spesa pubblica dichiarata nell'ambito del Programma operativo.

In attuazione della richiamata disposizione, fermo restando quanto già individuato nel Vademecum del FEP, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi, è necessario stabilire norme comuni sull'ammissibilità delle spese, relative agli interventi del FEP, fatta salva la possibilità di applicazioni più restrittive, laddove specificate nel presente documento.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è necessario che la stessa:

- risulti inerente ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile dall'Autorità di Gestione o dall'Organismo Intermedio, sulla base dei criteri di selezione approvati in seno al CdS;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dal presente documento.

Secondo quanto disposto dall'art. 55, comma 1, del Reg. (CE) 1198/06, " *le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEP se sono state effettivamente pagate dai beneficiari tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità*".

Fermo restando quanto previsto dalla citata disposizione, con riferimento alla singola operazione, il periodo di eleggibilità della spesa è stabilito dall'Autorità di gestione e, per la parte di competenza, da ciascun Organismo intermedio negli atti di ammissione al contributo.

Per le operazioni approvate prima della definizione dei criteri da parte del CdS, l'Autorità di Gestione o l'Organismo Intermedio deve effettuare una verifica preliminare tesa ad accertare che tali operazioni siano conformi ai suddetti criteri e alle disposizioni dei regolamenti FEP. L'esito di tale verifica deve essere opportunamente documentato. Con successivo atto ufficiale, tali operazioni sono imputate al cofinanziamento del FEP.

L'ammissibilità della spesa stabilita nella fase di istruttoria delle operazioni non pregiudica la possibilità di considerare, a determinate condizioni, tale spesa non ammissibile nella successiva fase di rendicontazione e verifica che precede l'erogazione del contributo.

Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa nelle fasi di valutazione e di verifica delle istanze.

Nel presente paragrafo sono enunciate alcune tipologie di spesa che la normativa comunitaria di riferimento sottopone a regole specifiche di ammissibilità o che necessitano di procedure armonizzate a livello nazionale in sede di valutazione della relativa ammissibilità.

L'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati dal richiedente deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati per la misura cui l'operazione si riferisce. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile.

Le spese effettivamente sostenute dal beneficiario sono ritenute ammissibili se adeguatamente documentate e riconosciute dall'Amministrazione concedente.

Le singole spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente, nei casi in cui le norme vigenti non prevedono l'emissione di fattura.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

In generale, per essere giudicata ammissibile una spesa sostenuta deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) essere attribuibile all'operazione ammessa;
- b) essere riferibile temporalmente al periodo compreso fra la data di ammissibilità delle stesse e la data finale per la realizzazione dell'operazione, indicata nell'atto di concessione del contributo;
- c) essere adeguatamente documentata e controllabile;
- d) essere contabilizzata;
- e) aver dato luogo ad un pagamento verificabile secondo le modalità di cui al successivo par. 2.

1.1 Acquisto di terreni

L'art. 55, comma 5, punto c) del Reg. (CE) 1198/06 dispone che l'acquisto dei terreni è ammissibile al contributo del FEP nei limiti del "10% della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata." La spesa totale ammissibile è determinata al netto del costo del terreno.

Nel caso di terreni edificati, dal costo d'acquisto deve essere scorporato il valore del fabbricato che insiste sul terreno stesso.

Sono ammissibili a contributo i terreni sui quali insistono beni immobili oggetto di domanda di contributo, salvo disposizioni più restrittive.

In ogni caso, affinché l'acquisto del terreno possa considerarsi ammissibile deve essere inerente all'operazione cui fa riferimento e la proprietà del terreno non deve essere direttamente o indirettamente riconducibile al patrimonio dell'acquirente in data antecedente all'atto di acquisto. Inoltre, è necessario che la richiesta di finanziamento del terreno sia accompagnata dai seguenti documenti :

- a) compromesso o atto di acquisto, o perizia giurata, rilasciata da un tecnico qualificato indipendente, con la quale si dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
- b) dichiarazione del richiedente che si impegna a mantenere la destinazione del bene secondo quanto stabilito dal paragrafo relativo ai vincoli di alienabilità e destinazione.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 55, comma 5, punto c) del Reg. (CE) 1198/06, l'importo massimo della spesa relativa all'acquisto del terreno deve essere ricondotta nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile in sede di accertamento dello stato finale dei lavori.

1.2 Operazioni realizzate ai sensi del Codice dei contratti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs 12 aprile 2006, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive integrazioni e modifiche.

1.3 IVA e altre imposte

In ottemperanza al Reg. (CE) 1198/2006, art. 55, comma 5, il costo dell'IVA, non recuperabile, costituisce una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Nel caso in cui il richiedente operi in regime di IVA non recuperabile, lo stesso è tenuto a presentare apposita autocertificazione, o dichiarazione sottoscritta da un dottore commercialista iscritto all'albo, che espliciti chiaramente la base giuridica di riferimento.

L'IVA, che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche nel caso in cui non venga effettivamente recuperata dal beneficiario.

Al pari dell'IVA, altre categorie di imposte, tasse ed oneri, possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale.

1.4 Investimenti materiali

Le spese relative all'acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature devono essere accompagnate ciascuno da almeno un preventivo.

Per la realizzazione di opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), dovranno essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici estimativi, redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento adottati a livello nazionale o di singola Regione/Provincia autonoma.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche. Sui relativi documenti contabili dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e il numero seriale o di matricola.

In fase di verifica, per le opere edili è necessario acquisire il relativo computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori e vistato da un ufficio tecnico pubblico (ufficio genio civile o ufficio tecnico comunale) o da un libero professionista iscritto all'albo.

A completamento delle opere edili dovrà essere acquisito il certificato di agibilità ed ogni altro documento attestante la regolarità dei lavori.

1.5 Investimenti immateriali

Sono ammissibili a contributo gli investimenti immateriali quali ricerche di mercato, studi, attività divulgative ecc, se funzionali e connessi agli investimenti materiali.

1.6 Acquisto di beni immobili

L'acquisto di un bene immobile costituisce una spesa ammissibile purché direttamente connesso alle finalità dell'operazione prevista.

Il bene è sottoposto al vincolo di destinazione di cui al successivo punto 1.11. In assenza del contratto d'acquisto, è necessario che la richiesta di finanziamento del bene immobile sia accompagnata dai seguenti documenti :

a) proposta d'acquisto o compromesso nei quali si dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;

b) perizia giurata.

L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico. I trasferimenti di proprietà di strutture adibite all'esercizio di attività inerenti la pesca non sono ammissibili a contributo.

1.7 Spese generali

Sono ammissibili al contributo le spese generali nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse. Le spese generali sono considerate ammissibili a condizione che siano basate su costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione.

Rientrano tra le spese generali le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fidejussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica, finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 del Reg. (CE) 498/2007. Tali spese sono ammissibili qualora direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilità o revisione contabile, connesse ad obblighi prescritti dall'Autorità di gestione.

Tutte le voci di spesa rientranti in tale categoria devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente. Per particolari misure, le spese generali possono essere imputate all'operazione, con calcolo pro-rata, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

1.8 Spese per informazione e pubblicità

Ai sensi dell'art. 32 del Reg. (CE) 498/2007 è *“compito del beneficiario informare il pubblico mediante le misure indicate ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo sull'assistenza ricevuta dal FEP”*

In particolare, il beneficiario del contributo è tenuto a:

- se il costo totale ammissibile dell'operazione è superiore a euro 500.000,00 e consiste nella realizzazione di infrastruttura o di costruzione, esibire un cartello nel luogo dell'operazione durante la realizzazione dei lavori, al termine dei quali il cartello deve essere sostituito da una targa esplicativa permanente.
- se il costo totale ammissibile dell'operazione è superiore a euro 500.000,00 e consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, esporre una targa esplicativa permanente entro sei mesi dalla data di acquisto.

Inoltre, presso le sedi dei Gruppi di azione locale, finanziati dall'Asse 4, deve essere affissa una targa informativa.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'art. 33 del Reg. (CE) 498/2007. In sede di verifica sarà valutata la rispondenza alle prescrizioni comunitarie in materia di informazione e pubblicità, verificando, in particolare, l'affissione dei previsti cartelli o targhe permanenti.

1.9 Leasing

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) è ammessa solo per misure che riguardino investimenti per acquisto di beni immobili e mobili alle condizioni sotto descritte.

Aiuto concesso attraverso il concedente

- a) Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto della locazione finanziaria.
- b) I contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
- c) In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire all'Autorità nazionale interessata la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.
- d) L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.
- e) Non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi ecc.).
- f) L'aiuto comunitario, versato al concedente, deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.
- g) Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta di pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.
- h) I costi indicati al punto e), il beneficio di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.

Aiuto all'utilizzatore

- a) L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario
- b) I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
- c) Nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc).
- d) L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto c) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti, ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.
- e) Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita, la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile.

Vendita e locazione finanziaria (lease-back)

Nel caso di vendita e locazione finanziaria (cosiddetto Lease-back) possono costituire una spesa ammissibile i canoni pagati dall'utilizzatore, come previsto nel caso precedentemente esposto. Non sono, invece, ammissibili i costi di acquisto dei beni (oneri accessori).

1.10 Varianti ai progetti in corso d'opera

L'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi sono tenuti a disciplinare, nei rispettivi provvedimenti attuativi, le modalità di concessione di eventuali varianti ai progetti presentati e le relative procedure da seguire. Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono presentate all'Amministrazione concedente, a condizione che l'iniziativa proposta o realizzata risulti coerente con gli obiettivi del progetto approvato, non alteri le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, mantenga i requisiti di ammissibilità e un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse. Le varianti possono essere proposte nel corso dell'intero periodo previsto per la realizzazione del progetto. L'esecuzione delle varianti, accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso dovrà essere proporzionalmente ridotto. Le varianti non potranno, comunque, comportare in nessun caso l'aumento del contributo concesso. Sono considerati adattamenti che non necessitano della preventiva autorizzazione, le modifiche di dettaglio, minime soluzioni tecniche migliorative, cambi di fornitore per lo stesso bene/servizio, fermo restando l'importo ammesso a contributo.

1.11 Vincoli di alienabilità e destinazione

I beni oggetto di finanziamento sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:

- le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall'Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni a partire dalla data di fine lavori, che dovrà essere certificata da un Organismo di classifica

riconosciuto a livello europeo. Detto vincolo dovrà essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

- la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, nonché le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura, non è consentita prima di un periodo di cinque anni, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
- il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di cinque anni.

Detti periodi decorrono dalla data di accertamento amministrativo. In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali. In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali. In caso di fallimento o altre procedure concorsuali l'Amministrazione concedente è tenuta ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

1.12 Ingegneria finanziaria

Gli strumenti di ingegneria finanziaria saranno disciplinati in un apposito documento specifico.

2. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, utilizza una o più delle seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del bonifico o della Riba, e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale possa evincersi l'avvenuto movimento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla
- a) descrizione della causale dell'operazione stessa, unitamente all'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito ove sono riepilogate le scritture contabili eseguite.
- b) Assegno circolare "non trasferibile". Il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'istituto di credito prescelto nonché il proprio estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
- c) Assegno di conto corrente "non trasferibile". Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.
- d) Pagamento in contanti. E' ammissibile nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- e) Carta di credito.
- f) Altre modalità consentite dalle normative vigenti.

3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese espressamente indicate come tali nei regolamenti comunitari inerenti il FEP.

In particolare, non sono, ammissibili le seguenti spese:

- a) nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- b) i contributi in natura;
- c) le spese di manutenzione ordinaria;
- d) i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario o per i quali non sia dimostrata l'attinenza alle operazioni finanziate;
- e) le spese relative ad opere in subappalto;
- f) le attrezzature che accrescono la capacità di pesca (es.: sonar, telecamere subacquee, ecc...).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg. (CE) 1198/06, relativo al Fondo Europeo per la pesca
- Reg. (CE) 498/07, recante modalità di applicazione del regolamento Reg. (CE) n. 1198/06
- Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca 2007/2013
- Vademecum FEP della Commissione Europea del 26 marzo 2007
- Direttiva 77/388/CEE, sostituita dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi
- D. lgs n. 163 del 12 aprile 2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2007
- Legge 46/90, in base alla quale, al termine dei lavori (esclusi quelli di ordinaria manutenzione), l'impresa installatrice è tenuta a redigere (in 4 copie) e rilasciare al committente, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati a regola d'arte, utilizzando materiali costruiti secondo le norme UNI e CEI.

BOZZA BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.3

“Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” (art. 25 Reg.CE 1198/06)

1. Finalità della misura

Gli obiettivi perseguiti dalla presente misura sono riconducibili al miglioramento delle condizioni di operatività dei pescherecci, in termini di sicurezza, delle condizioni di lavoro, di igiene e qualità del pescato, secondo le indicazioni di cui al Capitolo III del Reg. CE 2371/2002, relativo all'adeguamento della capacità di pesca.

La misura finanzia i lavori di armamento e ammodernamento per adeguare i pescherecci alle esigenze ambientali e per consentire il rispetto degli ecosistemi acquatici, nonché favorire l'evoluzione dello sforzo di pesca verso sistemi di cattura più sostenibili e con sistemi di pesca selettivi.

Gli investimenti non dovranno permettere un aumento della capacità di pesca e della dimensione della stazza e della potenza motore e conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- razionalizzazione delle operazioni di pesca, in particolare mediante l'impiego a bordo di tecnologie e metodi di pesca più selettivi onde evitare catture accessorie non opportune;
- miglioramento della qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo, mediante l'impiego di migliori tecniche di pesca e di conservazione delle catture e l'applicazione di normative sanitarie;
- miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza;
- garantire la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative alla misura;
- garantire la conformità alle norme vigenti;
- soddisfare i requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Ai fini della sicurezza a bordo, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, è possibile effettuare un lieve aumento di stazza (stazza di sicurezza), purchè ciò non determini un aumento dello sforzo di pesca (art. 11.5 Reg. CE 2371/2002). Detto aumento deve essere certificato da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo.

(La misura può essere attivata dall'Amministrazione centrale all'interno di un piano di gestione limitatamente alla sostituzione degli attrezzi).

2. Area territoriale di attuazione

I pescherecci ammissibili a contributo devono essere iscritti nel Registro comunitario ed in uno dei Compartimenti marittimi del territorio regionale di riferimento dalla data di pubblicazione del bando

(In caso di attivazione della misura da parte dell'Amministrazione centrale, i natanti devono essere iscritti nel Registro comunitario ed in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nella/e GSA per la/e quale/i è attivato il relativo piano di gestione).

3. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- investimenti volti a migliorare gli standard di sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene, la qualità dei prodotti, l'efficienza energetica e la selettività senza incrementare le capacità di cattura del peschereccio;
- investimenti volti alla sostituzione del motore;
- investimenti di armamento e di lavori di ammodernamento volti a:
 - ridurre i rigetti in mare;
 - ridurre l'impatto della pesca su specie non commerciali;
 - ridurre l'impatto della pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini;
 - proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici, anche attraverso modifiche del materiale di parte degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi da pesca e siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni fisici ai predatori;
- investimenti volti alla selettività degli attrezzi da pesca, compresa la sostituzione degli stessi verso l'uso di altre tecniche di pesca più selettive, di cui ai sistemi non trainati elencati nella tabella 3 del Reg. CE 1799/2006.
- Prima sostituzione degli attrezzi da pesca, allo scopo di garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici comunitari in materia di selettività o per ridurre l'impatto di pesca sulle specie non commerciali. Gli aiuti possono essere concessi fino alla data in cui tali requisiti diventano obbligatori o per un breve periodo successivo fissato dalla pertinente normativa comunitaria.
- Massimo due sostituzioni degli attrezzi da pesca, per tutto il periodo 2007/13, ai fini della selettività, nei casi in cui il peschereccio interessato rientri in un piano di ricostituzione ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 2371/02 o i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciuti e più rigorosi rispetto ai vigenti obblighi normativi.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata dall'armatore, o dal proprietario, utilizzando il modello di cui all'Allegato e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del DPR n.445/2000.

Le domande di ammissione, complete della relativa documentazione, devono essere spedite a mezzo raccomandata, per via telematica, o presentate direttamente alla Regione, via CAP....., entro il termine perentorio di giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel.....

La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data di invio presente sul timbro postale.

In caso di domande presentate da richiedenti appartenenti ad un gruppo, per l'iniziativa riguardante l'acquisto e installazione del motore, le singole domande dovranno essere inviate con un'unica lettera di trasmissione.

5. Soggetti ammissibili a finanziamento

I soggetti ammissibili al finanziamento sono i proprietari o gli armatori di imbarcazioni da pesca. Per questi ultimi soggetti è necessario che il proprietario accordi, per iscritto, il proprio consenso alla esecuzione dei lavori ed all'iscrizione dei vincoli gravanti sul peschereccio.

6. Requisiti per l'ammissibilità

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- b. nel caso in cui l'impresa (cooperative, società di armamento) utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Il natante, oggetto di richiesta di finanziamento, deve rispettare le condizioni di seguito elencate:

- essere iscritto da almeno 5 anni nel Registro comunitario delle navi da pesca e in uno dei compartimenti marittimi della Regione di riferimento dalla data di pubblicazione del bando;
- avere effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- non essere in disarmo da più di dodici mesi, calcolati dal momento della presentazione della domanda. Fa eccezione il caso di danneggiamento dell'imbarcazione per avverse condizioni meteomarine, certificate dall'Autorità marittima, e in caso di arresto temporaneo;
- se trattasi di unità di età superiore a 29 anni, deve essere certificata la validità tecnico economica dell'iniziativa da un organismo di classifica a livello europeo.

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità, unitamente alla domanda:

1. preventivo (o contratto) del cantiere navale;
2. riepilogo dei preventivi o fatture;
3. preventivi o fatture di ditte fornitrici di macchinari e attrezzature;
4. 3.estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave da ammodernare;
5. 4.certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca (R.I.P.) del proprietario o dell'armatore;
6. certificato di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo, ai sensi della Direttiva 94/57/CE, modificata dalla Direttiva 97/58/CE, attestante la validità tecnica ed economica dell'iniziativa, per le unità con età superiore a 29 anni;
7. autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o legale rappresentante attestante di non aver effettuato interventi analoghi a quelli proposti negli ultimi 5 anni;
8. certificato della Camera di commercio o del tribunale, con indicazione dello stato non fallimentare dell'impresa richiedente;
9. autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato nei confronti del personale dipendente o DURC;
10. in caso di domanda presentata dall'armatore, assenso del/i proprietario all'investimento;
11. in caso di ammodernamento di navi superiori a 24 metri fuori tutto, autocertificazione riguardante la partecipazione della nave a un piano di salvataggio e ristrutturazione e di essere oggetto di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante;
12. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. CE 498/07;
13. ...

L'Amministrazione concedente si riserva di richiedere, ai sensi dell'art.6 della L241/90, integrazioni o rettifiche alla documentazione presentata.

8. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese necessarie per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007.

Le spese ritenute ammissibili riguardano:

Scafo

- ristrutturazione parziale: sostituzione di parti del fasciame;
- consolidamento: calafataggio, chiodatura, pitturazione, sabbiatura delle sole parti sottoposte a ristrutturazione;
- installazione degli alberetti di poppa e di prua;
- installazione dell'arcone di poppa;
- installazione del rullo di poppa;
- ringhiere, capodibanda, osteriggi, chiusura e copertura del ponte;
- ristrutturazione della plancia;
- ristrutturazione totale o parziale del ponte di coperta e/o ponte imbarcazioni.

Attrezzature per la pesca

- acquisto ed installazione di macchinari di salpamento (salpancore, salpacavi, salpareti, verricello, gru, ecc.)

Sistemazione interna

- ristrutturazione degli alloggi per l'equipaggio.

Impianti vari

- impianto elettrico;
- gruppi elettrogeni;
- impianto di riscaldamento;
- impianto idraulico del verricello.
- acquisto e installazione del sistema idraulico;
- acquisto e installazione del sistema di trasmissione;
- acquisto e installazione dell'elica;
- pompa sentina, ecc.

Attrezzature di lavorazione e conservazione del pescato

- lavori per adeguamento alle norme igiene, sicurezza, sanità, ambiente, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro;
- macchine per il trattamento del pescato;
- macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
- impianti frigoriferi;
- ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza).

Sistema di propulsione

- Acquisto e installazione del motore principale con le seguenti modalità:
 1. per le navi fino a 12 metri di lunghezza fuori tutto, ad esclusione delle navi che utilizzano gli attrezzi trainati di cui alla tab. 3 Allegato 1 del Reg. CE 26/2004: potenza del nuovo motore inferiore o uguale a quella del motore da sostituire;
 2. per le navi fino a 24 metri di lunghezza fuori tutto, diverse da quelle di cui al precedente punto 1: potenza del nuovo motore inferiore di almeno il 20% rispetto a quella del motore da sostituire;
 3. per le navi superiori a 24 metri di lunghezza fuori tutto, con sistema di pesca a traino: potenza del nuovo motore inferiore di almeno il 20% rispetto a quella del motore da sostituire, nonché obbligo di partecipazione a un piano di salvataggio e ristrutturazione e di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante.

La riduzione della potenza motore può essere conseguita da un gruppo di navi, in base alle seguenti condizioni:

- a) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono essere identificate individualmente;
- b) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono operare nelle stesse zone di gestione;
- c) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono usare i medesimi attrezzi da pesca principali elencati nell'appendice III, sezione c, del regolamento (CE) 1639/2001 (G.U. L222 del 17 agosto 2001, pag. 53);
- d) uno stesso gruppo non può comprendere più di 50 navi;
- e) la singola nave, appartenente ad un gruppo, non può comunque aumentare la potenza del motore.

Per calcolare la riduzione del 20% di potenza motrice, conseguita da un gruppo di navi, si applica la seguente formula:

$$\begin{aligned} \text{potenza finale} &\leq \text{potenza iniziale} - \text{riduzione di potenza del 20\%} \\ \text{potenza iniziale} &= \text{potenza cumulata di tutte le navi del gruppo prima delle sostituzioni} \\ \text{riduzione di potenza del 20\%} &= \text{il 20\% calcolato sulla potenza iniziale del gruppo} \end{aligned}$$

- acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante;
- acquisto e installazione di motore a metano;
- acquisto e installazione di motore ausiliario;
- acquisto di attrezzature finalizzate al risparmio energetico.

Apparecchiature elettroniche

- acquisto e installazione di pilota automatico, plotter, GPS, bussola, radio (VHF, HF), apparato di controllo blue-box, ecoscandaglio, epirb;
- acquisto e installazione di apparecchi elettronici di ausilio alla navigazione (E.C.S. Electronic Chart System), relativi alla cartografia digitale e database.

Spese generali

Le spese generali sono ammissibili al contributo FEP fino ad un massimo del 5% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali.

Rientrano tra le spese generali le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fidejussorie; le spese progettuali; le spese tecniche, quali spese per attività di Organismi di classifica; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. CE 498/2007.

Sono considerate non ammissibili le seguenti spese:

- IVA;
- materiale usato compreso il montaggio;
- sonar e altre attrezzature che possano accrescere la capacità di pesca;
- lavori di ordinaria manutenzione: calatafaggio, chiodatura, pitturazione, sabbiatura ecc. dell'intera imbarcazione (i predetti lavori sono ammessi limitatamente alle parti sostituite);
- revisione e riparazione del motore e di impianti, attrezzature e macchinari;
- acquisto di materiale non durevole (casce per pesce, vestiti, carburanti, lubrificanti);
- lavori di rifacimento dello scafo, che, per entità, lascino prefigurare una nuova costruzione;
- le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007;
- contributi in natura;
- spese relative ad opere in subappalto;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non è consentita la sostituzione di un bene che abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico.

Gli investimenti non dovranno permettere un aumento della capacità di cattura e della dimensione della stazza commerciale e della potenza motore del natante oggetto di richiesta di finanziamento.

9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse di cui al bilancio regionale.

L'importo massimo della spesa ammissibile per singolo natante, comprensivo delle spese generali, non può superare il limite calcolato ai sensi della Tab. 1, Allegato IV, del reg. CE 2792/99.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al 40% della spesa totale ammessa. La partecipazione minima del beneficiario è pari almeno al 60%.

Per quanto riguarda la sostituzione del motore, gli investimenti possono fruire di un contributo pubblico fino al 20% della spesa ammessa per il motore.

Per gli investimenti a bordo dei pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera il contributo pubblico può essere aumentato di 20 punti percentuali, la percentuale del beneficiario è ridotta di conseguenza.

10. Valutazione istruttoria

L'Amministrazione concedente provvede alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

(A tale scopo sarà ufficializzata, con apposita nota ministeriale, una griglia di codici relativi a ciascuna Misura. Il codice è assegnato a ciascuna istanza al momento dell'inserimento della pratica nella procedura informatica di monitoraggio e rappresenta l'elemento identificativo di ciascuna istanza)

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili dalla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- l'invio fuori termine;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla normativa di riferimento;

□ la mancata sottoscrizione della domanda.

L'Amministrazione provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11.
(Tale fase prevede l'utilizzo di una check list).

Le istanze, valutate positivamente, sono inserite in una graduatoria ed ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Le graduatorie redatte sono approvate con apposito atto ufficiale e saranno pubblicate su

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- numero UE del peschereccio;
- beneficiario;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo o spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

I progetti ammessi sono finanziati secondo l'ordine derivante dalla graduatoria. In fase di verifica finale, l'Amministrazione concedente dovrà controllare il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

11. Criteri di selezione

Criteri di selezione		
Descrizione	Peso	Valore
Progetti che comportano riconversione dei sistemi di pesca attivi (draga idraulica e strascico) ad altri sistemi di pesca passivi (altri sistemi)		
Progetti che, ferma restando la riduzione della potenza massima continuativa del motore prevista dal Reg. CE 1198/06, prevedono l'installazione di motori con tecnologia a maggior risparmio energetico e minor impatto ambientale		
Progetti per imbarcazioni di età superiore a 10 e inferiore a 30 anni		
Progetti presentati da società, nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei caratisti è donna		
Progetti volti a migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza a bordo: <ul style="list-style-type: none">• postazione di lavoro• postazione di lavoro plancia• postazione di lavoro sala macchine• alloggi• ormeggio•		
Progetti inerenti la sostituzione degli attrezzi ai sensi del Reg. CE 1967/06		
Progetti presentati da soggetti appartenenti alla categoria della piccola pesca		
Progetti presentati da società, nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei caratisti è un giovane di età inferiore a 32 anni		
Progetti volti a migliorare la qualità e la sicurezza alimentare a bordo: <ul style="list-style-type: none">• celle frigorifere• coibentazione celle frigorifere•		
TOTALE		

12. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro.....giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo al beneficiario, quest'ultimo deve comunicare all'Amministrazione concedente la data di inizio lavori. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del

DPR 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo, attestante l'inizio lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori. I progetti dovranno essere terminati e rendicontati all'Amministrazione concedente entro..... Dalla data di notifica dell'atto di ammissione del contributo.

13. Varianti

Sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste all'Amministrazione concedente che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque rispettare la soglia minima del 50% di realizzazione, di cui al successivo punto 16.

L'esecuzione delle varianti, accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e, di conseguenza, la revoca del contributo o la proporzionale riduzione del contributo concesso.

E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature, previsti nel progetto, con altri funzionalmente equivalenti.

In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 50% della spesa ammessa.

14. Proroghe

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a tre mesi e, comunque, entro il limite temporale del programma.

Saranno valutate caso per caso richieste di proroga di maggiore durata, determinate da eventi eccezionali o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentate.

La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente.

15. Vincoli di alienabilità e di destinazione

Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo comunitario non possono essere cedute fuori dall'Unione Europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni a partire dalla data di fine lavori, che dovrà essere certificata da un Organismo di classifica riconosciuto a livello Europeo. Detto vincolo dovrà essere annotato a cura degli Uffici Marittimi competenti sull'Estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

La mancata osservanza di tale vincolo determinerà la restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

16. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50 % della spesa ammessa.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- anticipo fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di un polizza fideiussoria prestata imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10-06-1982, n. 348, ovvero di fidejussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato, adottando l'allegato Modello "XX". La fidejussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta dell'Amministrazione;
- stati di avanzamento lavori, se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati;
- saldo allo stato finale dei lavori;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

La richiesta dello **stato di avanzamento lavori** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n. al presente bando;
2. modelli
3. certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, da cui risulti:
 - il numero del progetto di ammodernamento,
 - la descrizione particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati e delle attrezzature acquistate, al fine di constatare la piena corrispondenza con le relative fatture,
 - la percentuale di realizzazione dei lavori.

4. fotocopia delle fatture originali o fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n° 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;
5. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare;
6.

La richiesta della **totalità** o del **saldo del contributo** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n.al presente decreto;
2. copia del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC);
3. modelli ;
4. Estratto dei Registri Navi Minori e Galleggianti;
5. certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, da cui risulti:
 - il numero del progetto di ammodernamento,
 - la descrizione particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati e delle attrezzature acquistate, al fine di constatare la piena corrispondenza tra essi e le relative fatture;
6. fotocopia delle fatture originali o fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n° 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;
7. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro;
8. in caso di lieve aumento della stazza di sicurezza, il certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, attesta che:
 - i lavori hanno comportato il miglioramento della vita a bordo;
 - la stessa unità non è stata oggetto di altri incrementi di stazza di sicurezza in base alla medesima regolamentazione;
 - il natante ha lunghezza di almeno quindici metri fuori tutto;
 - detti lavori non hanno incrementato il volume al di sotto del ponte principale e non hanno aumentato il volume dedicato alle stive per il pesce o agli attrezzi da pesca.
9.

17. Obblighi

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

1. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
2. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento attraverso: bonifico; ricevuta bancaria; assegno circolare non trasferibile emesso, in caso di imprese, su ordine del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria; assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
3. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
4. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, o i servizi comunitari riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
5. in caso di investimenti superiori a 500.000 euro, prevedere la collocazione di una targa/cartellone sul natante che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente decreto/bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

18. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali dei bandi ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla cabina di Regia, di cui al Programma Operativo.

19. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;
- per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;
- per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica;
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli.

In tali casi, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi e si procederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione, presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

20. cumulo degli aiuti pubblici

Fermo restando il limite massimo di spesa ammissibile, determinato in base ai parametri fissati dall'art. 9 del Reg. CE 2792/99, il peschereccio oggetto di contributi pubblici può usufruire di un ulteriore finanziamento per lavori diversi da quelli precedentemente finanziati anche prima della scadenza dei cinque anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

21. Riferimenti normativi

- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca, di seguito PSN;
- Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007;
- Eventuali provvedimenti regionali.

BOZZA BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 2.1 - Sottomisura 1
Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura
(artt. 28 e 29 reg. CE 1198/2006)

1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del Reg. CE 1198/2006 la misura si propone di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente.

Gli investimenti devono avere uno o più dei seguenti obiettivi:

- diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato;
- applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura;
- sostegno alle tradizionali attività dell'acquacoltura al fine di preservare e sviluppare il tessuto socioeconomico e l'ambiente;
- sostegno per l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura.

2. Area territoriale di attuazione

Intero territorio regionale.

3. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- costruzione di impianti di produzione di acquacoltura;
- ampliamento e/o ammodernamento di impianti di produzione di acquacoltura.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice/legale, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata utilizzando il modello di cui all'Allegato e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del DPR n.445/2000.

La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere spedita a mezzo raccomandata, per via telematica, o presentata direttamente alla Regione, via, CAP....., entro il termine perentorio di giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel.....

La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data di spedizione.

5. Soggetti ammissibili a finanziamento

Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura e imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente decreto/bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

6. Requisiti per l'ammissibilità

Ai sensi della presente misura, possono beneficiare delle agevolazioni previste le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- a. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- b. nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità unitamente alla domanda:

- a. progetto almeno preliminare costituito da relazione tecnica dettagliata, cronoprogramma, ...;
- b. riepilogo degli investimenti previsti e relativi preventivi/computi metrici;
- c. piano finanziario dell'investimento;
- d. per le persone giuridiche: certificato della Camera di Commercio, dal quale si evinca il legale rappresentante e lo stato fallimentare con dicitura antimafia; Atto costitutivo, Statuto, Certificato prefettizio ed estratto Libro Soci;

- e. dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, concernente il possesso o la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento. La dichiarazione va allegata anche se negativa;
- f. Oltre i 100.000 euro di investimento da realizzare presentare una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziaria compatibile/adequata per il progetto di investimento;
- g. per l'acquisto di terreni e/o beni immobili: compromesso o atto di acquisto, o perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
- h. dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno cinque anni;
- i. autocertificazione indicante il tipo di contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente o DURC;
- j. dichiarazione attestante che negli interventi previsti nell'istanza non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- k. nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli, e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto;
- l. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art.30 del Reg.CE 1198/06.
- m.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

8. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007.

Sono ammissibili le seguenti spese:

- costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura e maricoltura, per la riproduzione e la crescita dei pesci, crostacei e molluschi o altri organismi marini di interesse commerciale ivi comprese le imbarcazioni di servizio;
- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura;
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
- acquisto di terreni, purché funzionale alla realizzazione dell'operazione, nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile;
- acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca e l'acquacoltura;
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili;
- spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fidejussorie; le spese progettuali; le spese tecniche; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. (CE) 498/2007

È ammissibile l'acquisto dei beni di cui sopra in leasing, nel rispetto delle seguenti modalità:

(Riportare quanto previsto dal documento "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013" in relazione al leasing.)

Non sono ammissibili le spese per:

- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- contributi in natura;
- nel caso di acquisto con leasing i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- spese relative ad opere in subappalto;
- interessi passivi;

- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- IVA;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007.

9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse finanziarie rese disponibili dal bilancio regionale.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al:

- Per Regioni Ob. Convergenza → 60% della spesa totale ammessa
- Per Regioni Fuori Ob. Convergenza → 40% della spesa totale ammessa

La partecipazione minima del beneficiario è pari al:

- Per Regioni Ob. Convergenza → 40% della spesa totale ammessa
- Per Regioni Fuori Ob. Convergenza → 60% della spesa totale ammessa

Qualora il beneficiario sia un'impresa del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura con meno di 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di euro e non una micro, piccola e media impresa, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, la partecipazione minima del beneficiario è del:

- Per Regioni Ob. Convergenza → 70% della spesa totale ammessa
- Per Regioni Fuori Ob. Convergenza → 80% della spesa totale ammessa

In tal caso il contributo pubblico è ridotto di conseguenza.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

10. Valutazione istruttoria

L'Amministrazione concedente provvede, alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

(A tale scopo sarà ufficializzata con apposita nota ministeriale una griglia di codici relativi a ciascuna Misura. Tale codice è assegnato a ciascuna istanza al momento dell'inserimento della pratica nella procedura informatica di monitoraggio e rappresenta l'elemento identificativo di ciascuna istanza).

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- l'invio fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla normativa di riferimento (vedi consegna a mano);
- la mancata sottoscrizione della domanda.

L'Amministrazione provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11. *(Tale fase prevede l'utilizzo di una check list).*

Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria e ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ai soggetti ammessi al contributo, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, verrà richiesto il certificato della Camera di Commercio con l'indicazione dello stato non fallimentare e/o il certificato antimafia, per i progetti il cui contributo è superiore a 154.937 euro.

Le graduatorie redatte sono approvate con apposito atto ufficiale e saranno pubblicate su

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;

- totale del contributo concesso;
- punteggio.

I progetti ammessi sono finanziati secondo l'ordine derivante dalla graduatoria. In fase di verifica finale, l'Amministrazione concedente controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

10. Criteri di selezione

Punteggi attribuibili

Criteri di selezione		
Descrizione	Peso	Valore
Progetti presentati dalle micro e piccole imprese		
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento		
Integrazione verticale delle attività di allevamento		
Allevamento di nuove specie con buone prospettive di mercato		
Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori		
Investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura		
Progetti che prevedono l'utilizzo di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura		
TOTALE		

12. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo al beneficiario, quest'ultimo deve comunicare all'Amministrazione concedente la data di inizio lavori. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo, attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

I progetti dovranno essere terminati e rendicontati all'Amministrazione concedente entro dalla data di notifica dell'atto di ammissione al contributo.

13. Varianti

Sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste all'Amministrazione concedente che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque rispettare la soglia minima del 50% di realizzazione, di cui al successivo punto 16.

L'esecuzione delle varianti, accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e, di conseguenza, la revoca del contributo o la proporzionale riduzione del contributo concesso.

E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature, previsti nel progetto, con altri funzionalmente equivalenti.

In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 50% della spesa ammessa.

14. Proroghe

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore alla metà della durata dei lavori in progetto, il cui nuovo termine dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo del programma.

Saranno valutate, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentati.

La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente.

15. Vincoli di alienabilità e di destinazione

La vendita di nuovi impianti non è consentita prima di un periodo di 5 anni, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di ammodernamenti la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti oggetto di contributo o il cambio di destinazione degli impianti finanziati non può avvenire prima di un periodo di 5 anni.

Detti periodi decorrono dalla data dell'accertamento amministrativo.

In caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

In caso di cessione non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

16. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50 % della spesa ammessa.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- anticipo fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di un polizza fideiussoria ovvero di una fideiussione bancaria, prestata da banche, imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10-06-1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato adottando l'allegato Modello "xx". La fideiussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta dell'Amministrazione;
- stati di avanzamento lavori, se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati;
- saldo allo stato finale dei lavori;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

La richiesta dello **stato di avanzamento lavori** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n.al presente decreto/bando;
2. modelli ;
3. fotocopie delle fatture (o fatture originali) debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n° 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;
4. Certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare;
5.

La richiesta **della totalità o del saldo del contributo** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n. xxxxx....al presente decreto/bando;
2. copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
3. modelli ;
4. fotocopie delle fatture (o fatture originali) debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n° 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;
5. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro;
6. documentazione inerente le autorizzazioni, pareri ecc.
7.

17. Obblighi

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

1. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
2. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
3. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;

4. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
5. in caso di investimenti superiori a 500.000 euro prevedere la collocazione di una targa/cartellone sul natante che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente decreto/bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

18. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla cabina di Regia, di cui al Programma Operativo.

19. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto,
- per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito,
- per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica,
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti,
- per la difformità dal progetto o per esito negativo dei controlli.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della polizza fideiussoria presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

20. Complementarietà fra misure

(vedere parte FEASR)

21. Riferimenti normativi

- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca
- Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007;
- Eventuali normative regionali.

BOZZA BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 2.3
Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione
(artt. 34 e 35 Reg. CE n. 1198/2006)

1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 34 e 35 del Reg. CE 1198/2006, la misura è volta al miglioramento delle condizioni del settore della trasformazione e della commercializzazione, inteso come l'insieme delle seguenti operazioni:

- preparazione che alteri l'integrità anatomica dei pesci come l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc.;
- lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi;
- conservazione, congelamento e confezionamento, compreso il confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata;
- trasformazione, ovvero processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi;
- commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici.

Gli investimenti devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- miglioramento delle condizioni di lavoro;
- miglioramento e monitoraggio delle condizioni di igiene o della qualità dei prodotti;
- produzione di prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato;
- riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente;
- incentivazione dell'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;
- produzione o commercializzazione di nuovi prodotti, applicazione di nuove tecnologie o sviluppo di metodi di produzione innovativi;
- commercializzazione di prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall'acquacoltura locali;
- promozione dell'occupazione sostenibile nel settore.

2. Area territoriale di attuazione

Intero territorio regionale.

3. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- costruzione e acquisto di impianti ed immobili per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- acquisto di nuove attrezzature e impianti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- applicazione di nuove tecnologie destinate in particolare a migliorare le condizioni ambientali, la competitività, a incrementare il valore aggiunto dei prodotti, e a favorire energie rinnovabili;
- adeguamento igienico-sanitario delle strutture e degli impianti;
- ammodernamento di impianti esistenti.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice/legale, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata utilizzando il modello di cui all'Allegato e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del DPR n.445/2000.

La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere spedita a mezzo raccomandata, per via telematica, o presentata direttamente alla Regione, via, CAP....., entro il termine perentorio di giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel.....

La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data di spedizione.

5. Soggetti ammissibili a finanziamento

I soggetti ammessi al finanziamento sono le micro, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, e imprese del settore che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente decreto/bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

6. Requisiti per l'ammissibilità

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- b. nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità unitamente alla domanda:

- a. progetto almeno preliminare costituito da relazione tecnica dettagliata, cronoprogramma, ...;
- b. riepilogo degli investimenti previsti e relativi preventivi/computi metrici;
- c. piano finanziario dell'investimento;
- d. per le persone giuridiche: certificato della Camera di Commercio, dal quale si evinca il legale rappresentante e lo stato fallimentare con dicitura antimafia; Atto costitutivo, Statuto, estratto Libro Soci;
- e. dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante concernente il possesso o la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento. La dichiarazione va allegata anche se negativa;
- f. autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente o DURC;
- g. Oltre i 100.000 euro di investimento da realizzare eventuale presentazione di una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziaria compatibile/adequata per il progetto di investimento;
- h. per l'acquisto di terreni e/o beni immobili: compromesso o atto di acquisto, o perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
- i. dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno cinque anni;
- j. dichiarazione attestante che negli interventi previsti nel progetto, di cui alla domanda, non è contemplata la restituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- k. nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli, e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto;
- l. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art.30 del Reg.CE 498/07;
- m.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

8. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007.

Le spese ritenute ammissibili riguardano:

- acquisto di macchinari e attrezzature di pertinenza degli impianti di trasformazione o di commercializzazione;
- spese per il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
- acquisto di terreni, purché funzionale alla realizzazione dell'operazione, nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile;
- acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca e l'acquacoltura;
- spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fidejussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. (CE) 498/2007.

E' ammissibile l'acquisto dei beni di cui sopra in leasing, nel rispetto delle seguenti modalità:

(Riportare quanto previsto dal documento "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013" in relazione al leasing.)

Non sono ammissibili le spese per:

- investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per fini diversi dal consumo umano, salvo gli investimenti concernenti il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- investimenti relativi al commercio al dettaglio;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- contributi in natura;
- canoni delle concessioni demaniali;
- nel caso di acquisto con leasing i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- spese relative ad opere in subappalto;
- interessi passivi;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- IVA;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007.

9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse finanziarie rese disponibili dal bilancio regionale.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al:

- Per Regioni Ob. Convergenza → 60% della spesa totale ammessa
- Per Regioni Fuori Ob. Convergenza → 40% della spesa totale ammessa

La partecipazione minima del beneficiario è pari al:

- Per Regioni Ob. Convergenza → 40% della spesa totale ammessa
- Per Regioni Fuori Ob. Convergenza → 60% della spesa totale ammessa

Qualora il beneficiario sia un'impresa con meno di 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, la partecipazione minima del beneficiario è:

- per Regioni Ob. Convergenza → 70% della spesa totale ammessa
- per Regioni Fuori Ob. Convergenza → 80% della spesa totale ammessa

In tal caso il contributo pubblico è ridotto di conseguenza.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

10. Valutazione istruttoria

L'Amministrazione concedente provvede, alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

(A tale scopo sarà ufficializzata con apposita nota ministeriale una griglia di codici relativi a ciascuna Misura. Tale codice è assegnato a ciascuna istanza al momento dell'inserimento della pratica nella procedura informatica di monitoraggio e rappresenta l'elemento identificativo di ciascuna istanza)

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- l'invio fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla normativa di riferimento;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

L'Amministrazione provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11. *(Tale fase prevede l'utilizzo di una check list).*

Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria e ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ai soggetti ammessi al contributo, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, verrà richiesto il certificato della Camera di Commercio con l'indicazione dello stato non fallimentare e/o il certificato antimafia, per i progetti il cui contributo è superiore a 154.937 euro.

Le graduatorie redatte sono approvate con apposito atto ufficiale e saranno pubblicate su

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

I progetti ammessi sono finanziati secondo l'ordine derivante dalla graduatoria. In fase di verifica finale, l'Amministrazione concedente controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

11. Criteri di selezione

Punteggi attribuibili

Criteri di selezione		
Descrizione	Peso	Valore
Progetti presentati dalle micro e piccole imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003		
Progetti presentati da imprese con titolarità femminile		
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento		
Impianto per produzioni polivalenti		
Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori		
Nuovi impianti		
Integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e dell'acquacoltura nell'attività di trasformazione e commercializzazione		
Produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale		
Ricorso a energie rinnovabili o a tecnologie per il risparmio energetico		
Certificazione di qualità del prodotto		
Progetti volti all'utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti		
Certificazione ambientale		
TOTALE		

12. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo, il beneficiario deve comunicare all'Amministrazione concedente la data di inizio lavori. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo, attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

I progetti dovranno essere terminati e rendicontati all'Amministrazione concedente entro dalla data di notifica dell'atto di ammissione al contributo.

13. Varianti

Sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste all'Amministrazione concedente che le valuta condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione, di cui al successivo punto 16.

L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 50% della spesa ammessa.

14. Proroghe

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore alla metà della durata dei lavori in progetto, il cui nuovo termine dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo del programma.

Saranno valutate caso per caso richieste di proroga di maggiore durata, determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentati.

La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente.

15. Vincoli di alienabilità e di destinazione

La vendita di nuovi impianti non è consentita prima di un periodo di 5 anni, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di ammodernamenti la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti oggetto di contributo o il cambio di destinazione degli impianti finanziati non può avvenire prima di un periodo di 5 anni.

Detti periodi decorrono dalla data dell'accertamento amministrativo. In caso di cessione prima di tale periodo, preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

16. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50 % della spesa ammessa.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- anticipo fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di una garanzia fideiussoria, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10-06-1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato, adottando l'allegato Modello "xx". La fideiussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta dell'Amministrazione;
- stati di avanzamento lavori, se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati;
- saldo allo stato finale dei lavori;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

La richiesta dello **stato di avanzamento lavori** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n.al presente decreto/bando;
2. modelli ;
3. fotocopia delle fatture (o fatture originali) debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n° 445, attestante la conformità delle stesse con gli originali e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;
4. Certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare;
5.

La richiesta **della totalità o del saldo del contributo** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n. xxxxx....al presente decreto/bando;
2. copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
3. modelli ;
4. fotocopia delle fatture (o fatture originali) debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n° 445, attestante la conformità delle stesse con gli originali e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove

- presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;
5. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro;
 6. documentazione inerente le autorizzazioni, pareri ecc.;
 7.

17. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

1. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
2. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
3. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
4. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
5. in caso di investimenti superiori a 500.000 euro prevedere la collocazione di una targa/cartellone sul natante che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente decreto/bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

18. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla cabina di Regia, di cui al Programma Operativo.

19. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto,
- per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito,
- per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica,
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti,
- per la difformità dal progetto o per esito negativo dei controlli.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della polizza fideiussoria presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

20. Complementarietà fra misure

(vedere parte FEASR)

21. Riferimenti normativi

- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;
- Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007;
- Eventuali provvedimenti normativi regionali.

BOZZA BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.3
Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca
(art. 39 Reg. CE n. 1198/2006)

1. Finalità della misura

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art.39 del Reg.CE 1198/06 la seguente misura è volta a:

- migliorare i servizi offerti nei porti di pesca, pubblici o privati, esistenti che presentano un interesse per i pescatori e i produttori acquicoli che li utilizzano;
- migliorare le condizioni del pesce sbarcato dai pescatori costieri nei luoghi di sbarco esistenti designati dalle Autorità nazionali competenti);
- migliorare la sicurezza dei pescatori.

Gli investimenti devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- migliorare le condizioni di sbarco, trattamento, magazzinaggio nei porti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e della loro messa all'asta;
- migliorare la qualità delle strutture e dei servizi a terra con un impatto diretto sui costi di gestione dell'attività di pesca;
- migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro;
- promuovere la gestione informatizzata delle attività di pesca;
- migliorare il deposito e il trattamento degli scarti;
- ridurre i rigetti in mare.

Gli interventi devono:

- presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
- avere un ambito più vasto delle misure adottate da imprese private;
- avere l'obiettivo di migliorare i servizi offerti.

2. Area territoriale di attuazione

Intero territorio regionale.

3. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- costruzione, ammodernamento e ampliamento delle banchine per migliorare la sicurezza delle operazioni di sbarco o carico;
- costruzione, ammodernamento e ampliamento delle sale per le aste e delle relative strutture ausiliarie;
- ristrutturazione/ammodernamento di porti e luoghi di sbarco;
- realizzazione/ammodernamento di impianti per il trattamento e magazzinaggio del prodotto sbarcato, per il deposito e trattamento degli scarti;
- realizzazione di impianti per la fornitura di carburante, ghiaccio, acqua e energia elettrica;
- acquisto di nuove attrezzature per la gestione informatizzata delle attività di pesca;
- acquisto di nuove attrezzature per la riparazione e la manutenzione dei pescherecci e per lo sbarco del pescato;
- costruzione o ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice/legale, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata utilizzando il modello di cui all'Allegato A e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata, o per via telematica, alla Regione, via, CAP....., entro il termine perentorio di giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto/bando nel.....

La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data di spedizione.

5. Soggetti ammissibili a finanziamento

Micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, organizzazioni riconosciute che operano per conto dei produttori, organismi pubblici/semipubblici, altri organismi.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente decreto/bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

6. Requisiti per l'ammissibilità

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- b. nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità, unitamente alla domanda:

- a) progetto almeno preliminare costituito da relazione tecnica dettagliata, cronoprogramma ...;
- b) riepilogo degli investimenti previsti e relativi preventivi/computi metrici estimativi delle costruzioni, planimetrie e piani di progetto, sottoscritti da un tecnico abilitato;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante concernente il possesso o la richiesta delle autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento. La dichiarazione va allegata anche se negativa;
- d) per le persone giuridiche: certificato della Camera di Commercio, dal quale si evinca il legale rappresentante e lo stato fallimentare con dicitura antimafia;
- e) nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli, e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto;
- f) autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente o DURC;
- g) dichiarazione attestante che, negli interventi previsti nell'istanza, non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del decreto/bando;
- h) dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del
- i) finanziamento, nonché la destinazione d'uso, per un periodo di almeno cinque anni;
- j) dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art.30 del Reg.CE 498/07;
- k) j.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

8. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1° gennaio 2007.

In linea generale sono ammissibili le seguenti spese:

- acquisto di macchinari e attrezzature;
- impianti di rifornimento carburante, ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, ecc.;
- ristrutturazione di banchine o di approdi già esistenti;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
- acquisto di beni immobili purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca;
- spese generali, nel limite massimo del 12% delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, quali le spese per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fideiussorie; le spese progettuali; le spese tecniche; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. CE 498/2007.

E' ammissibile l'acquisto dei beni di cui sopra in leasing, nel rispetto delle seguenti modalità:

(Riportare quanto previsto dal documento "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013" in relazione al leasing.)

Non sono ammissibili le spese per:

- attrezzature portuali, luoghi di sbarco e ripari di pesca delle acque interne;
- costruzione di nuovi porti di pesca e luoghi di sbarco;
- costruzione di nuovi moli, pontili e barriere di protezione per le imbarcazioni;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- contributi in natura;
- nel caso di acquisto con leasing: i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);

- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- acquisto di autoveicoli e mezzi di trasporto esterno;
- fabbricati per uffici e alloggi;
- spese relative ad opere in subappalto;
- interessi passivi;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- IVA;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute precedentemente al 1° gennaio 2007.

9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse finanziarie rese disponibili dal bilancio regionale.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al:

- Per Regioni Ob. Convergenza → 80% della spesa totale ammessa
- Per Regioni Fuori Ob. Convergenza → 60% della spesa totale ammessa

Gli investimenti ammessi, presentati da soggetti pubblici, possono fruire di un contributo pubblico fino al:

- Per Regioni Ob. Convergenza → 100% della spesa totale ammessa
- Per Regioni Fuori Ob. Convergenza → 100% della spesa totale ammessa

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

10. Valutazione istruttoria

L'Amministrazione concedente provvede alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

(A tale scopo sarà ufficializzata con apposita nota ministeriale una griglia di codici relativi a ciascuna Misura. Tale codice è assegnato a ciascuna istanza al momento dell'inserimento della pratica nella procedura informatica di monitoraggio e rappresenta l'elemento identificativo di ciascuna istanza)

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili dalla normativa di riferimento, esse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- l'invio fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla normativa di riferimento;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

L'Amministrazione provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11. *(Tale fase prevede l'utilizzo di una check list).*

Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria e ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ai soggetti privati ammessi al contributo, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, verrà richiesto il certificato della Camera di Commercio con l'indicazione dello stato non fallimentare e/o il certificato antimafia, per i progetti il cui contributo è superiore a 154.937 euro.

Le graduatorie redatte sono approvate con apposito atto ufficiale e saranno pubblicate su

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo/ spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

I progetti sono finanziati secondo l'ordine derivante dalla graduatoria.

In fase di verifica finale, l'Amministrazione concedente controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà, comunque, permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati. Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

11. Criteri di selezione

Punteggi attribuibili

Criteri di selezione		
Descrizione	Peso	Valore
Numero di soggetti coinvolti		
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento		
Correlazione con altri interventi, con Piani di gestione nazionali o locali		
Sinergia con altri interventi finanziati con altri fondi comunitari nel periodo 2007/2013		
Iniziative tese a migliorare la quantità e qualità delle strutture e dei servizi a terra con un impatto diretto sui costi di gestione dell'attività di pesca e un miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro		
Maggiore partecipazione finanziaria del soggetto		
Creazione, ampliamento e adeguamento dei servizi igienici delle aree di porto		
TOTALE		

12. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo, il beneficiario deve comunicare all'Amministrazione concedente la data di inizio lavori. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo, attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

I progetti dovranno essere terminati e rendicontati all'Amministrazione concedente entro dalla data di notifica dell'atto di ammissione al contributo.

13. Varianti

Sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste all'Amministrazione concedente che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione, di cui al successivo punto 16.

L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 50% della spesa ammessa.

14. Proroghe

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore alla metà della durata dei lavori in progetto, il cui nuovo termine dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo del programma.

Saranno valutate, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentati.

La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente.

15. Vincoli di alienabilità e di destinazione

La vendita di nuovi impianti non è consentita prima di un periodo di 5 anni, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di ammodernamenti, la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti oggetto di contributo non può avvenire prima di un periodo di 5 anni.

Detti periodi decorrono dalla data dell'accertamento amministrativo. In caso di cessione prima di tale periodo, preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

In caso di cessione, non preventivamente autorizzata o di cambio di destinazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

16. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50 % della spesa ammessa.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- anticipo fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di un polizza fideiussoria, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato, adottando l'allegato Modello "xx". La fideiussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta dell'Amministrazione;
- stati di avanzamento lavori, se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati;
- saldo allo stato finale dei lavori;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

La richiesta dello **stato di avanzamento lavori** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n.al presente bando;
2. modelli ;
3. fotocopia delle fatture (o fatture originali), debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante la conformità delle stesse con gli originali e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;
4. per i soggetti privati Certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare;
5.

La richiesta della **totalità o del saldo del contributo** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n.al presente bando;
2. copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
3. modelli ;
4. fotocopia delle fatture (o fatture originali), debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante la conformità delle stesse con gli originali e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;
5. per soggetti privati: Certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro;
6. documentazione inerente le autorizzazioni, pareri ecc
7.

17. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

1. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
2. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento attraverso: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
3. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
4. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;

5. in caso di investimenti superiori a 500.000 euro prevedere la collocazione di una targa/cartellone sul natante che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente decreto/bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

18. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla cabina di Regia, di cui al Programma Operativo.

19. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;
- per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;
- per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica;
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

20. Complementarietà fra misure

(vedere parte FEASR)

21. Riferimenti normativi

- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;
- Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007;
- Eventuali provvedimenti regionali.